

GIOVANNI DE BONFILS

## I Patriarchi della legislazione tardoantica

Lezione tenuta a Napoli nella Sede della M. D'Auria Editore  
il 12 febbraio 2007

**Chi sono i Patriarchi;** quale ruolo svolgono nell'Impero tra la fine del II ed il V secolo; quale la loro immagine che ci consegna la legislazione imperiale raccolta nel V secolo.

### Una prima definizione.

Il Patriarca è il **monarca** degli ebrei, il loro **capo politico e religioso**; risiede a **Tiberiade** con il **Sinedrio** e la **classe sacerdotale** rimasta in Palestina. Senza terra, regna sul popolo ebraico unito da una sola unica religione, con le leggi che ha portato con sé anche nei luoghi piú lontani e che conserva gelosamente, con i suoi costumi e con i suoi usi, immutabili.

Secondo la letteratura, ed in particolare quella ebraica che si basa sul monumentale lavoro di **J. Juster**, *Les Juifs dans l'Empire Romain* sembra che il titolo di etnarca, in seguito Patriarca, sia stato concesso da **Giulio Cesare**. Dopo la morte di **Erode**, i Romani vietarono agli ebrei di costituirsi in uno stato con un suo capo, ma consentirono loro di avere un capo *sui generis*: senza potere territoriale, godeva di un'autorità spirituale su tutti gli ebrei. In ebraico è Nassi o Nasi e, riconosciuto dagli imperatori, sempre secondo l'ipotesi del Juster, dovrebbe ricevere la sua nomina da loro. I due volumi che costituiscono l'opera di questo autore sono divenuti un modello per quegli studiosi del secolo scorso che hanno cercato di approfondire taluni aspetti della presenza ebraica nel mondo romano. L'impostazione metodologica tracciata dallo studioso rumeno, scomparso giovane in difesa della Francia, sua patria adottiva, è stata seguita per molti anni, anche se gli eventi della **II Guerra Mondiale** hanno naturalmente portato la ricerca ad **accentuare** i momenti antiebraici del mondo romano ed a considerare tali anche manifestazioni generali che non lo erano. La tempesta europea non poteva non avere conseguenze e la creazione dello **Stato di Israele** ha costituito un motivo aggiuntivo nella negativa considerazione ebraica del mondo romano. Più di recente però numerosi autori,

**israeliani in particolare** per contro, hanno preso a storicizzare molti fenomeni della condizione ebraica nell'antichità. La figura e la funzione del Patriarca nel mondo romano sono state così per alcuni profili **riconsiderate**.

Il primo a ricevere il riconoscimento da Giulio Cesare di capo nazionale supremo degli ebrei sarebbe stato **Ircano II**: con questa concessione avrebbe, infatti, ricevuto il titolo di **gran sacerdote** e di **etnarca** di tutti gli ebrei. Questo conferimento sarebbe stato confermato a tutti i suoi successori. I romani, pertanto, avrebbero ammesso, da una parte, la successione legittima al trono della Giudea ai discendenti di re Erode, mentre, dall'altra, alla famiglia di Hillel quella del Patriarcato. La più antica denominazione è ancora adoperata nel III secolo quando è già in atto la trasformazione del titolo da Etnarca in Patriarca. Nelle sue mani si concentra quindi **l'esigenza ebraica di avere un capo ad ogni costo**. Questo sviluppo si realizza tra il I ed il II secolo attorno alla figura dell'Etnarca, o del Patriarca - l'impiego dell'uno o dell'altro termine è indifferente in questo periodo-, dopo l'età dell'imperatore **Adriano** in cui tutte le ansie di riscatto del popolo ebraico capeggiate da un mitico personaggio dal nome di **Simon Bar Kokhba**, Simone figlio della stella, erano culminate con disfatta e la distruzione del Tempio ed il divieto romano per tutti gli ebrei di risiedere a Gerusalemme. Questa è l'ultima sanguinosa repressione che sembra innestare **due fenomeni che procedono in parallelo** e che si possono solo intuire senza la possibilità di una ricostruzione più particolareggiata.

Quanto rimaneva della sopravvissuta classe sacerdotale ebraica era allora lontana da Gerusalemme e risiedeva a Tiberiade per esaurire nel Sinedrio e nel Consiglio degli anziani quel residuo potere religioso e politico, oltre che giudiziale. La concentrazione nelle mani di un unico soggetto però le consente di far rivivere, secondo un modo antico, **un nuovo potere da esercitare su tutto il popolo della Diaspora** chiamato all'antica osservanza di una fede atavica. Il Patriarca assume su di sé tutte le prerogative di un organo, espressione di una classe sacerdotale dominante. **Talmud**

In parallelo deve essersi svolta l'azione romana che teneva fortemente a concentrare nelle mani di un unico potente soggetto tutto il potere che poteva rivenire da una comunità etnica e religiosa sparsa nel bacino del Mediterraneo. Perché, dopo la rivolta di Simon Bar Kokhba, gli ebrei sarebbero dovuti andare alla ricerca di un capo quando già ne avevano uno che esercitava su tutto il popolo un dominio religioso? In questo modo gli imperatori nel corso dei primi secoli riconobbero al Patriarca **un potere speciale**, titoli ed onori e forse anche la cittadinanza romana per tutti i soggetti della casa di Hillel. Il Patriarca **era funzionale all'esercizio del potere romano** nella misura in cui con la sua presenza impediva il sorgere di quelle rivolte con cui aveva dovuto fare i conti la dominazione romana in Palestina nel I secolo. Rispondeva altresì in pieno alle esigenze romane disporre di questa sorta di **interlocutore** per mediare con le comunità ebraiche dell'Impero che potevano sempre dar luogo a fenomeni eversivi. Pescennio Nigro e Settimio Severo

Si può credibilmente congetturare che, dopo la distruzione del Tempio, i Romani abbiano vissuto male l'ansia di una rinascita delle ambizioni indipendentistiche della Palestina e delle zone limitrofe attorno ad un capo. La stessa attesa della venuta del Messia rappresenta un motivo di tensione in un popolo che è naturalmente riluttante ad accettare il potere e il mondo romano, tanto diverso dal suo. Era quindi vantaggiosa agli scopi romani la presenza di una figura che operasse per **'dare ai sopravvissuti alla catastrofe i mezzi per vivere il giudaismo nella nuova situazione'**. Per altro il governo imperiale dovette gradatamente comprendere la **forza economica** che rappresentavano lo stesso Patriarca e le diverse sinagoghe. Era essenziale allora disporre degli opportuni strumenti politici per penetrare quel mondo chiuso.

Nel **III secolo** il Patriarca appare agli scrittori cristiani come il titolare di un potere monarchico del quale innanzi tutto essi contestano la natura religiosa. Non è possibile determinare quanto la pressione romana abbia influito sul processo ebraico della sua salita, certamente non deve essere stata ininfluenza.

**Nominato dall'imperatore**, il Patriarca deteneva a vita una carica che si trasmetteva per via ereditaria nella casa di Hillel. Naturalmente **era responsabile di tutti gli ebrei di Palestina con la rappresentanza dell'intera nazione giudaica**. Su questa esercitava un largo potere che si estrinsecava nella nomina dei responsabili delle comunità presenti nei diversi insediamenti urbani e dei capi che operavano a livello più alto nella provincia. Con tutto il popolo della Diaspora aveva per altro un contatto diretto attraverso gli **emissari**, gli apostoli, che ogni anno inviava per raccogliere la tassa a cui tutti gli ebrei erano tenuti, in origine, per il mantenimento del Tempio di Gerusalemme, *l'aurum coronarium*. Nella sua qualità di presidente del Sinedrio aveva inoltre il potere legislativo e giudiziario, anche se quest'ultimo non aveva un riconoscimento di diritto nell'Impero, ma le testimonianze che possediamo consentono di affermare che sino al 422 gli imperatori consideravano il Patriarca come il **giudice supremo della nazione giudaica**.

Le testimonianze che si ricavano dalle poche **iscrizioni** sul Patriarca hanno una valenza diversa rispetto alle leggi romane che possediamo. Anche se non sono numerose danno una evidente prova di come anche in territori molto lontani fra loro, e soprattutto dalla Palestina, il Patriarca fosse un punto di riferimento per tutti gli ebrei della Diaspora. Esercitava un enorme potere d'attrazione.

In un periodo compreso tra la seconda metà del II e la prima parte del III secolo **Cl. Tiberius Polycharmos Achurios** di Stobi in Macedonia, romano di etnia ebraica, nell'iscrizione posta all'entrata dell'edificio da lui fatto erigere commina la sanzione di 250.000 denari da pagare al Patriarca per chi avesse osato mutare qualcosa nelle costruzioni da lui portate a termine. Nel III-IV secolo il **greco Aurelius Giosès** chiama i Patriarchi a difendere la tomba che ha fatto disporre per sé con molti sforzi. Nel 383 l'ebreo **catanese Aurelius Samohil** invoca la protezione dei Patriarchi per la tomba destinata ad accoglierlo e che già contiene le spoglie della sua giovane moglie.

Questi tre ebrei, separati dalla loro terra di origine, vivono secondo le regole della religione dei loro padri e si affidano allo stesso modo ai lontani Patriarchi fiduciosi che salveranno le loro memorie.

La fiducia nella grande estensione e nella presa stessa del potere che i Patriarchi esprimono resta inalterata nell'arco del quarto di millennio che coprono le iscrizioni ricordate. È un lungo periodo della storia di Roma e del suo Impero che vede profonde trasformazioni nella compagine politica e grandi mutamenti negli assetti sociali. Una delle cause di questi è il cristianesimo che incide con grandi segni tutte le sfaccettature della multiforme società romana del bacino del Mediterraneo. Il ricco signore ebreo a Stobi, il povero greco e l'agiato catanese allo stesso modo invocano i lontani Patriarchi.

Non sono molte le fonti cui ci si può riferire per ricostruire il ruolo dei Patriarchi ed il loro rapporto con l'Impero romano. La gran parte delle notizie riviene dalle **leggi imperiali dei secoli IV-VI**. La letteratura ebraica è costretta rifarsi alla legislazione tardo romana per scrivere questa pagina della sua storia<sup>1</sup>.

Il titolo di Patriarca si ritrova nella raccolta di leggi del V secolo, nota con il nome di Codice Teodosiano, riferito solo al capo spirituale degli ebrei. Il termine scompare con l'età di Teodosio II per riapparire più tardi nella seconda metà del V secolo per designare un vescovo cristiano, **Acacius**, e poi ancora nel VI **Iohannes sanctissimus archiepiscopus almae urbis Romae**. Queste leggi appartengono ad un'altra raccolta di costituzioni redatta nel VI secolo da Giustiniano e che prende il suo nome, *Codex Iustinianus*. È di tutta evidenza che testimoniano un avvenuto processo, per così dire di assorbimento da parte della Chiesa della terminologia ebraica.

Le costituzioni di Codice Teodosiano sugli ebrei riguardano per lo più un aspetto particolare dei rapporti tra Impero ed ebrei. Gran parte di esse, infatti, attiene al *quantum* di

---

<sup>1</sup> Nel Codice Teodosiano *patriarcha* si trova nelle costituzioni ricomprese nel titolo 16.8 *de Iudaeis, Caelicolis et Samaritanis*, il luogo dedicato soprattutto agli ebrei [16.8.1 (18 ottobre 315); 16.8.2 (29 novembre 330); 16.8.8 (17 aprile 392); 16.8.11 (24 aprile 396); 16.8.13 (1 luglio 397); 16.8.14 (11 aprile 399); 16.8.15 (3 febbraio 404); 16.8.17 (25 luglio 404); 16.8.29 (30 maggio 429)].

privilegi concessi ai sacerdoti ebraici. Appartengono però ad un periodo abbastanza ristretto della storia di Roma: vanno dagli inizi del IV fino ai primi trentacinque anni del V secolo, ma sono gli unici esempi concreti della storia del Patriarcato ebraico. **Storia che, naturalmente, si svolse nella parte orientale dell'Impero di Roma.** Si può ricostruire solo in una fase oramai avanzata quando il mondo ebraico non ha più un rapporto diretto con l'Impero. Questo rapporto, al di là di quale natura esso sia stato, a partire dall'inizio del IV secolo si è complicato con la presenza della Chiesa e della sua gerarchia che ha inteso fraporsi e governarlo in modo da delimitare ogni sua manifestazione.

Le prime due leggi sono di **Costantino il Grande**<sup>2</sup>: del 18 ottobre 315 e del 29 novembre 330 1 e 2 . Non sono molti gli esempi in nostro possesso di una normazione di questo imperatore sugli ebrei, anche se in essi si colgono con chiarezza ampie tracce di un'attività legislativa più complessa ed articolata di quello che ne resta. Evidentemente le esigenze di attualizzazione hanno costretto i Compilatori, del Teodosiano, prima, e, naturalmente poi, del Codice di Giustiniano, ad operare una riduzione del numero di quelle leggi da inserire. Così la cerchia si è ristretta a quelle effettivamente rispondenti al regime dei rapporti tra Impero ed ebrei nel V e VI secolo.

La prima legge contiene un'intimazione diretta (*volumus intimari*) agli *Iudaei*, ai *maiores eorum* ed ai *patriarchae*. Questo elenco non presenta una caratterizzazione tecnica, mostra invece che il legislatore non aveva chiaro a chi dovesse destinare l'ingiunzione, mentre l'urgenza della reazione contro fatti violenti avvenuti lo porta a comprendere tutta la comunità ebraica occidentale nel suo insieme più vasto. Costruisce però un'immagine del popolo ebraico ben chiara, la sua immagine: è costituita, in primo luogo, da tutti quei soggetti che possono chiamarsi *Iudaei*, al di sopra di essi colloca i *maiores* loro propri. Evidentemente chiama in questo modo i loro capi, o meglio gli anziani, coloro quindi che nella sua ottica svolgono una funzione religiosa. Al culmine colloca i *Patriarchae*: il riconoscimento di questo ruolo di

---

<sup>2</sup> CTh. 16.8.1 del 18 ottobre 315 e 16.8.2 del 29 novembre 330.

preminenza sul popolo ebraico con una funzione eminentemente religiosa è l'unico dato che si può ricavare dalla legge costantiniana.

**Quindici anni dopo** la seconda legge di Costantino sembra dare un'immagine profondamente diversa: nasce da un differente ambiente politico e geografico: è emanata a **Costantinopoli** in un momento in cui, consolidato l'assetto del potere, l'unico imperatore sembra procedere a quel necessario riordino amministrativo che la complessità dei problemi del suo impero gli richiede. La disposizione del **29 novembre 330** è un tassello della complessa ed altalenante disciplina sugli oneri fiscali, i *munera*, a cui tutti i sudditi dell'Impero sono sottoposti. Nel tentativo di fermare l'emorragia continua dall'ossequio degli oneri curiali, in particolare, tenta anche una riorganizzazione delle esenzioni cui può accedere il clero ebraico: solo il clero più alto che viene subito dopo il Patriarca non deve essere tenuto a prestare i *munera personalia* e *civilia*. Il clero inferiore, *hieroi achisynagogi*, *patres synagogarum* e tutti coloro che prestano servizio nelle sinagoghe, avrà invece solo l'esenzione dagli oneri corporali, i *munera corporalia*, che sono allo stesso tempo più coinvolgenti e più infamanti per l'onerato e pertanto poco adatti a soggetti che esercitano una funzione religiosa. I *Patriarchae* ed i *presbyteri* della legge costantiniana del 330 sono gli esponenti di più alto livello della gerarchia religiosa ebraica e sono esentati dall'ottemperare agli oneri che impone la città di residenza e agli altri che rivengono dall'organizzazione statale.

L'imperatore nel delineare la misura dell'esonero, con una diversa e maggiore consapevolezza di quella dimostrata nelle leggi occidentali, descrive un re, la sua corte e quanti li circondano. Il Patriarca di Palestina nel IV secolo aveva un rango pari a quello di un monarca di un regno alleato che pur al vertice del suo popolo s'inchina all'imperatore romano. Per assimilarlo nella gerarchia dell'Impero gli era stata attribuita, in ipotesi già in età costantiniana o più tardi nel corso del IV secolo, la **dignitas onoraria di prefetto del pretorio**, il funzionario più importante dopo l'imperatore, colui che giudica *vice sacra*.

Occorre fare una importante sottolineatura: l'imperatore romano degli inizi del IV secolo che ha adottato il cristianesimo tiene verso gli ebrei lo **stesso regime** che era stato fissato **per il clero cristiano**. Quanto maggiore era il grado del sacerdote cristiano nella gerarchia ecclesiale tanto piú larghi erano l'esenzione ed i benefici a cui poteva accedere. Si andavano restringendo fino ad azzerarsi per il clero degli ordini minori con un corollario che aveva efficacia generale. Si poteva godere delle esenzioni fiscali fintanto che si apparteneva alla gerarchia della chiesa. Una volta dismessa la funzione e l'abito talare si doveva ritornare nella città di origine, agli obblighi curiali e civili che questa e l'Impero imponevano. Il legislatore cristiano del IV secolo, senza alcun intento persecutorio e senza conoscere la realtà del mondo ebraico, applica lo stesso schema al clero ebraico immaginandolo funzionante come quello cristiano.

Dopo il 330 le notizie sul Patriarca di Gerusalemme subiscono una lunga interruzione e per averne altre bisogna attendere molti anni. La legge successiva che si possiede è della fine del IV secolo: del **17 aprile 392**. 3

Molto tempo è trascorso da quella legge del 330: nell'intervallo tra il 330 ed il 392 l'Impero di Roma è profondamente mutato. Soprattutto si è diviso in due parti distinte, Occidente e Oriente, Milano e Costantinopoli. La trasformazione non può essere avvenuta senza riflessi sul Patriarcato di Gerusalemme e sulla politica imperiale nei confronti suoi e di tutti gli ebrei. Due circostanze devono aver inciso nel regime dei rapporti: il cristianesimo, oramai divenuto religione dell'Impero grazie all'Editto di Tessalonica, emanato da Teodosio il Grande appena salito al trono, e l'insicurezza dei confini successiva alla sconfitta subita dalle truppe romane di Oriente a Adrianopoli, oramai affidati alle mani gote. Per contro, Teodosio sul fronte interno deve rincorrere una saldezza ancora maggiore rispetto a quella dell'età dei suoi predecessori, Valentiniano e Valente. Questa situazione di politica generale si deve essere riflessa sulla considerazione che il governo imperiale ha del Patriarca e di tutti gli ebrei dell'Impero. Anche dal quel poco che resta della legge del 392 di Costantinopoli è possibile dedurre un restoscena di forte contenuto politico: **un evidente sottofondo**: all'imperatore erano pervenute *querellae*



ebraiche a causa della riammissione nella setta giudaica di soggetti già scacciati per decisione e volontà dei *primates* di questo popolo. Dalla prima parte della costituzione teodosiana si ricava facilmente che gli ambienti ebraici avevano un canale diretto di accesso alla corte imperiale, circostanza non comune considerata l'inaccessibilità che la caratterizzava sempre di più. Non tutte le comunità dell'Impero erano oggetto d'attenzione imperiale, anzi erano sempre più lontane da un imperatore chiuso nella sua corte. È probabile che a lamentarsi sia stato lo stesso Patriarca a cui era stato riferito della forzata riammissione e che questi, preoccupato di affermare la sua autorità e quella della sua struttura, si fosse rivolto all'imperatore. In questa norma vi è anche una sia pur sommaria descrizione della gerarchia che l'imperatore riconosce come esclusiva per quanto riguarda la religione ebraica. Al vertice si colloca il Patriarca da cui traggono la loro autorità i capi delle diverse comunità dell'Impero. Gli viene riconosciuto il rango più alto tra i senatori. Questo lo pone alla pari dei più alti funzionari dell'Impero cui è consentito anche essere ammessi alla presenza dell'imperatore.

La considerazione ed il ruolo attribuito al Patriarca si ripetono nelle costituzioni del figlio di Teodosio, **Arcadio**, imperatore di Oriente<sup>3</sup>.

In queste, le prerogative, il rango e le concessioni riservate al Patriarca ed alla gerarchia superiore che da lui promana sono mantenute e riaffermate. Sul canovaccio della legge di Costantino del 330, l'imperatore di Costantinopoli tiene a consolidare le esenzioni dai *munera* che sono totali a livello più alto della gerarchia per annullarsi per il clero minuto. Viene seguito ancora quello schema che era stato creato e che era adoperato per il clero cristiano.

### **Consentitemi una piccola digressione**

La lettura di queste norme non può essere fatta trascurando la situazione politica ed il contesto generale della legislazione. L'Impero teneva a conservare l'alleanza con il Patriarca e con il mondo che rappresentava. Pertanto le leggi non possono essere analizzate con un assunto prefissato secondo cui i Romani e la legislazione romana tendevano sempre a contenere la

---

<sup>3</sup> CTh. 16.8.11 (24 aprile 396), 16.8.13 (1 luglio 397) e 2.1.10 (3 febbraio 398); poi CTh. 16.8.15 (3 febbraio 404).

presenza ebraica, ad impedirne l'espansione ed a mortificare gli ebrei a vantaggio dei cristiani. La persecuzione ebraica inizia dal V secolo, ma ad ogni modo tutte le leggi vanno esaminate senza pregiudizi e valutate nel contesto politico e sociale. Arcadio non si distacca dall'impostazione dei *veteres* che preferisce seguire alla lettera nella tutela della *dicio* del Patriarca.

La storia del Patriarca ebraico alleato di Roma si avvia al termine. L'impero occidentale è al tramonto e gli interessi orientali sono rivolti verso una politica di mantenimento dei labili confini occidentali. Teodosio II era salito al trono nel 408 alla morte di Arcadio, suo padre, e una volta assunto il potere, secondo la prassi che continuava inalterata da Costantino, aveva confermato le *sanctiones*, o gli *statuta privilegia*, che i *veteres principes* avevano attribuito al Patriarca. Tra questi, inoltre, la concessione della *dignitas* onoraria e quindi di tutte quelle immunità, oltre l'appannaggio, che ad esse erano legate. A godere dei benefici derivanti dalla *dignitas* erano di conseguenza, naturalmente, anche i membri del Sinedrio, perché potesse continuare a svolgere quel ruolo di monarca senza regno, ma con una sua corte. Teodosio II lascia al Patriarca quella dignità che gli era stata conferita in passato fino quando il Patriarca Hillel IV, Gamaliel per i romani, comincia a commettere reati, secondo l'imperatore (*inpune delinquere*). Per questo il **20 ottobre 415** 6 Teodosio II comunica al prefetto del pretorio Aurelianus di aver ordinato al *magister officiorum*, il ministro degli affari interni, di **privare il Patriarca** Gamaliel dei codicilli di prefetto del pretorio onorario e di riportarlo alla *dignitas* che gli competeva prima che fosse onorato del più alto grado della gerarchia dei funzionari.

Questa la conclusione della storia della *dignitas* attribuita al Patriarca di Gerusalemme. Non risulta da alcuna fonte quale sia il rango in cui il *magister officiorum* lo iscrive dopo il 20 ottobre 415. Così resta incerto nei particolari il ruolo stesso che l'Impero gli ha assegnato dopo la caduta del regno di Palestina. Monarca senza regno dall'età di Giulio Cesare, le testimonianze sulla posizione occupata sono tutte contenute nelle costituzioni del Codice Teodosiano. La circostanza che non sia ricordata la *dignitas* a cui il Patriarca è retrocesso è un forte segno della

perdita di un potere che gli era stato accordato e conservato per secoli in quanto creazione del potere romano e come la sua stessa esistenza sia stata possibile nella sua ombra, perché funzionale alle esigenze della politica imperiale.

### **Ancora un ultimo quadro**

Nel 425 era morto l'ultimo rappresentante della dinastia illelita senza alcun successore dinastico alla carica di Patriarca. I capi della comunità ebraica, chiamati dall'imperatore ancora *primates*, che facevano parte del Sinedrio o che si trovavano in altre province, evidentemente avevano continuato a raccogliere ed a percepire quanto era versato da tutti gli ebrei *pensionis nomine*. L'imperatore il **30 maggio del 429** <sup>7</sup> detta al *comes sacrarum largitionum*, il ministro delle finanze Johannis, precise istruzioni perché questo *anniversarius canon*, tassa annuale, lungi dall'essere soppresso sia esatto dagli stessi capi delle comunità fra le sinagoghe con il criterio seguito in passato e sotto il controllo delle guardie palatine.

Il ministro delle finanze dovrà controllare l'ammontare e far sì che anche quanto sia stato raccolto nelle regioni occidentali venga riversato nelle *largitiones* imperiali, naturalmente d'Oriente. Dal 429 saranno allora le finanze imperiali orientali a ricevere le somme provenienti dall'Oriente e dall'Occidente. L'Impero d'Occidente affidato nelle piccole ed incerte mani di Valentiniano III, chiuso nella sua capitale Ravenna, non era certo in condizioni di opporsi. È chiaro che l'imperatore ha la precisa volontà di sostituirsi allo stesso Patriarca percependo non solo l'*aurum coronarium*, ma esercitando probabilmente anche le funzioni di capo della comunità ebraica. Con un unico atto l'impero chiede di tagliare quel rapporto che si era trasmesso per secoli e che faceva di un popolo diviso un'unica realtà religiosa e politica. Se l'obiettivo principale è la distrazione dei fondi del Patriarca a favore del governo imperiale, certo non in secondo piano vi era un altro scopo: il controllo politico della comunità, passo sulla strada di un'auspicata conversione o dell'eliminazione religiosa.

Sono queste le due soluzioni che l'impero cristiano del V secolo ha scelto e queste verranno seguite per secoli. L'ebreo appartiene al popolo che ha ucciso Gesù Cristo e per questo

deve convertirsi o essere eliminato. L'esistenza del popolo della Diaspora sarà salvaguardata nei secoli successivi solo dall'interesse economico che le comunità ebraiche rappresentavano per i diversi monarchi, spesso per questo in contrasto con la Chiesa ed il Papa.

In ogni caso la legge del 30 maggio 429 testimonia come a questa data fosse ancora in vita ed operante tutta la struttura del popolo della Diaspora e dall'Oriente, come dall'Occidente, continuasse ininterrotto il flusso di denaro e quindi l'ossequio al capo spirituale. L'imperatore non vuole interrompere la raccolta, né vuole l'abolizione del Patriarcato, perché egli stesso, forse, assume le funzioni che spettavano al Patriarca nei confronti del popolo ebraico, adoperando uno schema antico nel mondo romano: quando una dinastia regnante di un regno limitrofo si esauriva o entrava in crisi, l'imperatore diventava l'erede del re e ne assumeva idealmente la funzione. Probabilmente Teodosio si comporta nello stesso modo e si attribuisce il ruolo, e l'oro, del Patriarca.

La storia del Patriarca degli ebrei nel mondo romano finisce qui. Certo un patriarca continua ad esistere, ma appartiene del tutto alla storia ebraica ed a quella dei regni che si formano in Occidente e poi in Oriente. È una storia diversa, ma legata strettamente con quella che l'ha preceduta.

---

\* Si rimanda a: Giovanni de Bonfils, *I Patriarchi nella legislazione tardoantica*, Cacucci editore, Bari 2006.